



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Ponte Nizza (PV) - Relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020. - Chiusura dell'istruttoria.

Dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, tenuto altresì conto della situazione finanziaria complessiva e delle attestazioni dell'organo di revisione, si dispone l'archiviazione del procedimento.

Si raccomanda, in ogni caso:

- 1) l'attenta e completa compilazione di ciascun questionario in tutte le sue parti. Dovrà in particolare essere compilata per intero, per il futuro, la tabella 2.2 sull'andamento della riscossione dei residui nell'ultimo quinquennio;
- 2) la scrupolosa osservanza dei pertinenti principi contabili nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che salve documentate e motivate eccezioni, dev'essere calcolato e risultare congruo per ciascuna tipologia dell'entrata. Il punto 3.3 del principio contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, precisa che fino a quando il FCDE non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione;
- 3) la trasmissione tramite ConTe e la pubblicazione sul sito istituzionale dei prospetti delle spese di rappresentanza sostenute annualmente dagli organi di governo, anche se pari a zero;
- 4) la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai pagamenti, e in particolare dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;



CORTE DEI CONTI

5) la riduzione dei tempi dei pagamenti entro i limiti di legge.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame del piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore
(Francesco Liguori)



CORTE DEI CONTI